



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.43/TFT del 18/05/2023

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 15/05/2023
ha adottato i seguenti:**

DELIBERA

Fasc.168

Componenti: Dott. C. Marano (F.F. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.24315/243 pfi22-23/PM/vdb

1.- il sig. **Daide PRATO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Vomero Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

2.- il sig. **Pasquale SMARRAZZO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campania Soccer: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

3.- il sig. **Massimo PASQUALE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Hellas Altavilla: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale ha partecipato la squadra giovanile della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

4.- il sig. **Domenico DI GENNARO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Napoli Campania T.D.G.: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

5.- la sig.ra **Soraya MERLO FIORILLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Alife: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante due rituali convocazioni per le date del 12.12.2022 e del 13.12.2022;

6.- il sig. **Raffaele BOTTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Incontro Afragola: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante due rituali convocazioni per le date del 12.12.2022 e del 13.12.2022;

7.- il sig. **Domenico GENOVESE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paolisi 2000: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante due rituali convocazioni per le date del 12.12.2022 e del 13.12.2022;

- le società **A.S.D. Football Vomero Academy, A.S.D. Campania Soccer, A.S.D. Hellas Altavilla, A.S.D. Napoli Campania T.D.G., A.S.D. Virtus Alife, A.S.D. Incontro Afragola ed A.S.D. Paolisi 2000**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati

e descritti nei precedenti capi di incolpazione. I rappresentanti della Procura Federale insistevano per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Sig. Davide PRATO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Football Vomero Academy € 500,00 di ammenda; per il Presidente Sig. Pasquale SMARRAZZO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Campania Soccer € 500,00 di ammenda; per il Presidente Sig. Massimo PASQUALE, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Hellas Altavilla € 500,00 di ammenda; per il Presidente Sig. Domenico DI GENNARO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Napoli Campania T.D.G. € 500,00 di ammenda; per il Presidente Sig. sig.ra Soraya MERLO FIORILLO, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Virtus Alife € 600,00 di ammenda; per il Presidente Sig. sig. Raffaele BOTTA, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Incontro Afragola € 600,00 di ammenda; per il Presidente Sig. sig. Domenico GENOVESE, la sanzione di mesi cinque di inibizione; per la società A.S.D. Paolisi 2000 € 500,00 di ammenda.

FATTO E DIRITTO

Nella memoria difensiva del 10.05.2012 la Vomero Football Accademy attraverso il suo legale rappresentante Davide Prato eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del deferimento nei suoi confronti richiamando i principi elaborati dalla recente sentenza della Corte d'Appello Federale del 3.6.2021, secondo cui l'art.118 comma 2 dell'attuale codice di giustizia sportiva deve essere interpretato nel senso che il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il denunciante (ipotesi questa, secondo la predetta società, ricorrente nella fattispecie in esame), non possono essere utilizzati come elementi di prova e non possono costituire neppure la fonte di un procedimento per deferimento, come quello in oggetto.

Anche la Procura Federale in data 11.05.2023 presentava una memoria difensiva nella quale sollevava deduzioni in punto di fatto e di diritto.

In punto di fatto deduceva che l'esposto con il quale la società ASD Sport&Fun, Ente di promozione sportiva non convenzionato con il settore giovanile scolastico FIGC aveva dato origine all'odierno deferimento, non poteva ritenersi anonimo, essendo pervenuta a mezzo pec alla Procura Federale dall'indirizzo asdsportandfun@arubapec.it; deduceva, altresì, che la predetta società era un soggetto riconoscibile e riconosciuto dal momento che i precedenti procedimenti n.744 pfi21-22 e n.779 pfi21-22 erano relativi allo svolgimento di tornei non autorizzati con la partecipazione di società affiliate alla FIGC organizzati proprio dalla società ASD Sport&Fun. Ed infine deduceva sempre che la società ASD Sport&Fun, in data 26-10-2022, richiamando una precedente segnalazione del 14/7/2022 faceva pervenire un'altra denuncia dall'indirizzo asdsportandfun@arubapec.it alla Procura Federale, a seguito della quale la detta Procura procedeva all'apertura di un procedimento n.119 pfi22-23, in corso di definizione da parte di Questo Tribunale.

In punto di diritto la Procura Federale, dopo aver ribadito che la denuncia pervenuta ad essa non era qualificabile come denuncia anonima, sottolineava che la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite aveva fornito una interpretazione logico-sistematica dell'art 118, comma 2, del CGS secondo cui, ammesso pure che l'esposto in questione fosse qualificato anonimo, esso poteva comunque essere usato come semplice stimolo investigativo nel senso che gli elementi contenuti in una denuncia anonima possono in ogni caso stimolare l'attività di iniziativa della Procura Federale.

Fatta questa premessa, osserva il Tribunale Federale quanto segue.

In primo luogo va rilevato che l'indirizzo PEC da cui la società ASD Sport&Fun ha inviato la segnalazione in data 26-10-22 per cui si procede non risulta dall'elenco INI-PEC, del ministero dello sviluppo economico (agli atti) né in validi altri pubblici elenchi, e soprattutto che la ASD Sport&Fun non è un Ente di promozione sportiva perché non è riconosciuto dal Coni (come da atti), né risulta affiliato, con numero di matricola, alla FIGC. Inoltre la segnalazione da cui si è originato il presente procedimento non è sottoscritta da alcuna persona fisica che rappresenti la sedicente associazione, e neppure a tal riguardo contiene una semplice indicazione nominativa del rappresentante di essa.

Alla luce di queste considerazioni, l'esposto della predetta società può ritenersi anonimo o quantomeno privo di una compiuta identificazione del denunciante. Appare, pertanto, evidente che al contenuto dell'atto anonimo non potrà essere attribuita alcuna valenza probatoria intrinseca ed autonoma. E non hanno alcuna rilevanza le circostanze dedotte dalla Procura Federale relativamente ai procedimenti n.744 pfi21-22, n.779 pfi21-22 non solo perché relativi a procedimenti diversi da quello per cui oggi si procede, ma perché l'art.118

sopra richiamato non richiede una semplice riconoscibilità del denunciante, ma invece una compiuta identificazione di esso, che comunque manca nei procedimenti suddetti, nei quali, per altro, nessuna delle società deferite aveva sollevato eccezioni preliminari a tal riguardo.

Passando adesso all'esame della eccezione preliminare sollevata dalla società Vomero Football Accademy, il Tribunale osserva che essa è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, l'art.118, comma 2 del CGS dispone che "il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante". Quindi, è chiaro che intanto può acquisirsi la notizia di un illecito sportivo mediante denuncia in ordine alla quale avviare le indagini legittimamente, in quanto il denunciante risulti compiutamente identificato, e non sia una sedicente persona o sedicente Ente di promozione sportiva.

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite nella recente decisione del 21-9-2020 evidenzia che nell'ipotesi di incompiuta identificazione del denunciante, la segnalazione non potrà essere considerata alla stregua di una notizia di reato o illecito qualificata.

Sempre nella decisione di cui sopra i Giudici hanno, conseguentemente, concluso che le segnalazioni anonime o nelle quali non è stato identificato compiutamente il denunciante non possono costituire il presupposto né per l'avvio delle indagini preliminari né per l'adozione di atti procedurali tipici, e, ciò, a garanzia della fondamentale esigenza dell'ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l'ordinamento sportivo. Per cui in mancanza di una esatta identificazione della persona del denunciante (come si è verificato nella fattispecie in esame in cui il denunciante è un sedicente Ente di promozione sportiva), l'interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi contenuti nell'art.44, comma 1, del CGS, cioè quella di poter avere un minimo di contraddittorio in modo da valutare la credibilità o l'attendibilità della fonte di prova.

Vero è che la stessa sentenza sopra richiamata a Sezioni Unite non esclude che l'anonimo possa essere usato come semplice stimolo investigativo, (l'art.118 del CGS al comma 2 ed al comma 3 prevede che il Procuratore Federale prenda notizia degli illeciti di propria iniziativa ed esercita la propria azione disciplinare d'ufficio), ma chiarisce subito che l'attività della "apprensione" d'iniziativa, che si riferisce all'ipotesi in cui l'organo inquirente riceva una denuncia anonima o proveniente da una fonte non compiutamente identificata, presuppone una attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell'informazione proveniente da canali non qualificati.

Anche una successiva sentenza della Corte Federale d'Appello I sez. del 3-6-21 (presieduta dallo stesso Presidente della sentenza a Sezioni Unite), nel valutare la corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite evocata in senso opposto sia dalla Procura Federale che dalla Vomero Football Accademy, ribadisce che "la qualificazione di un'apprensione ufficiosa della notizia dell'illecito derivante da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti,... e di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento dell'iscrizione nel registro...".

Nella fattispecie in esame risalendo l'iscrizione alla data del 27/10/2022, ed essendo state le attività istruttorie compiute successivamente a tale data, vi è la prova che la Procura Federale non ha svolto alcuna attività pre-procedimentale diretta a riscontrare o eventualmente integrare la notizia dell'illecito riportata nella pec non compiutamente identificata.

Conseguentemente, sussistendo il divieto di iscrizione sulla base di una denuncia anonima o priva della completa individuazione del denunciante, questa non può costituire il presupposto, né per l'avvio delle indagini preliminari, né per l'adozione di atti procedurali tipici.

Il deferimento in oggetto, pertanto, è improcedibile.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara improcedibile il deferimento in oggetto.

Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Dott. C. Marano

Fasc. 160

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Proc. 22107/8477 pfi21-22/PM/vdb del 20.10.2023. (Campionato Juniores U.19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **SC NEW MARYROSY ASD**: per non aver versato l'ammenda dell'accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.249/AA del 20/02/2023 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società **SC NEW MARYROSY ASD** € 400,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione.

Ritiene il Collegio, valutate le circostanze, ritiene equo ridurre la richiesta della Procura Federale. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la società Sc New Maryrosy Asd € 300,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione.

Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Dott. C. Marano

Fasc.156

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Proc. 22552/867 pfi21-22/PM/AG del 23.03.2023. (Campionato Juniores U.19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **ASD AC OTTAVIANO**: per non aver versato l'ammenda dell'accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.134/AA del 10/11/2022 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società **ASD AC OTTAVIANO** € 666,00 di ammenda e cinque (5) punti di penalizzazione. Ritiene il Collegio, valutate le circostanze ritiene equo ridurre la richiesta della Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società Asd Ac Ottaviano € 450,00 di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione.

Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Dott. C. Marano

Fasc.161

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Proc. 22588/862 pfi21-22/PM/ep del 23.03.2023.(Campionato Provinciale Under 17)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **ASD MAUED SAN PIETRO** per non aver versato l'ammenda dell'accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.122/AA del 3/11/2022 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società **ASD MAUED SAN PIETRO**: € 533,00 di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione. Ritiene il Collegio, valutate le circostanze, ritiene equo ridurre le richieste della Procura Federale.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la società Asd Mauded San Pietro € 400,00 di ammenda e punti due (2) di penalizzazione.

Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Dott. C. Marano

Fasc.152

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Proc. 19626/235 pfi22-23/PM/ag del 23.03.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1- il sig. **Liberti Raffaele**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pompeiana 1929:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 28.11.2022 e 5.12.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

2- la società **A.S.D. Pompeiana 1929** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Liberti Raffaele, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Liberti Raffaele** tre (3) giornate di squalifica; per la società **A.S.D. Pompeiana 1929**: € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio valutate le circostanze, ritiene equo ridurre la richiesta della Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società A.S.D. Pompeiana 1929 €200,00 di ammenda; il calciatore Liberti Raffaele due (2) giornate di squalifica;

Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Dott. C. Marano

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@lnd.it

Pubblicato in Napoli, il 18 Maggio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**